

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2003 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2003

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel novembre 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine recante il numero d'ordine 09.4122 previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine, originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2003. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli d'importazione nel quadro del contingente recante il numero d'ordine 09.4122 è tale che le domande sono interamente soddisfatte,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 nel quadro del contingente recante il numero d'ordine 09.4122 di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1886/2003 (GU L 277 del 28.10.2003, p. 8).